



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Crisi e Insolvenza

Rg 3/2025 Liq Cont.

Liquidatore: Avv. Chris Mazzi

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

letta istanza 06.3.2025 con cui il Liquidatore chiede non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo della procedura;

letti gli atti della procedura;

osserva quanto segue.

Oggetto della istanza.

Il Liquidatore chiede a questo Giudice delegato di adottare, nell'ambito della presente procedura di liquidazione controllata (d'ora in poi "LC") un provvedimento analogo a quello previsto, in tema di liquidazione giudiziale (d'ora in poi "LG"), dall'art. 209 CCII.

Inquadramento giuridico della fattispecie.

L'accoglimento della istanza passa attraverso la decisione in ordine alla possibilità di applicazione analogica (alla LC) del disposto dell'art. 209 CCII (dettato in tema di LG).

Come noto, la disciplina sulla LC è lacunosa, essendo contenuta in una decina di articoli al Capo IX del Titolo V del CCII.

Oltre alle norme che contengono una disciplina specifica di alcuni istituti della LC, vi sono delle altre norme che contengono dei rinvii (più o meno ampi) alla disciplina della LG.

I rimandi, poi, talvolta sono puri e semplici, altre volte sono corredati dalla clausola di compatibilità.



Il problema dell'interprete è quindi essenzialmente capire quale sia la regola da applicare, al caso concreto, tutte quelle volte in cui:

- 1) le norme sulla LC non prevedano una disciplina specifica;
- 2) le norme sulla LC non prevedano un rimando, neppure in quanto compatibile, ad una norma specifica (o a un insieme di norme) della LG che disciplinino la questione in rilievo.

La operazione va compiuta tenendo conto:

- 1) delle regole generali sulla analogia legis (ad es.: art. 14 Preleggi);
- 2) del criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.;
- 3) di quanto affermato in alcune recenti occasioni dalle Corti italiane, ossia, ad esempio:
 - a) "La liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale sono ormai avvinte da una comunanza di disciplina" (Cass. Ord. 22914/2024);
 - b) "Rispetto alla liquidazione giudiziale la liquidazione controllata si atteggia a procedura minore, ma di struttura equivalente [...] la liquidazione controllata condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo" (Cort. Cost. 121/2024);
 - c) "Deve valutarsi se, sulla base del diritto positivo, sia possibile trapiantare un intero istituto che ha quale suo imprescindibile presupposto applicativo una sentenza di liquidazione giudiziale, nel contesto della liquidazione controllata" (Trib. Milano 23.7.2024).

A ciò si aggiunga come l'intervento correttivo del settembre 2024 (D.lgs. 136/2024) debba considerarsi, *in subiecta materia*, piuttosto *light*, e lasci insolute buona parte delle questioni oggetto del problema in discorso.

Anzi, l'interprete sarà forse addirittura chiamato a valutare la rilevanza del mancato intervento del Legislatore su alcuni aspetti (in ossequio al principio per cui *ubi lex tacuit, noluit*).

Nel caso in esame, si pone il problema, quindi, di capire se la norma di cui all'art. 209 CCII possa essere importata nell'ambito della LC, alla luce del fatto che:

- 1) la disciplina della LC è sul punto lacunosa;
- 2) la norma in parola non è in alcun modo richiamata, nemmeno con clausola di compatibilità.

Occorre quindi operare secondo le coordinate interpretative sopra riassunte.



Dal punto di vista strutturale, come detto, la LC e la LG sono equivalenti e condividono i medesimi aspetti sostanziali di fondo.

Esse hanno, soprattutto, la medesima funzione: comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione della *par condicio creditorum* (vedi Cort. Cost. cit. punto 8.1).

Se la struttura e gli obiettivi sono analoghi, bisogna convenire necessariamente sul fatto che entrambe le procedure debbano essere il più possibile efficienti: ciò nell'ottica di perseguire l'obiettivo massimo (la soddisfazione dei creditori) col dispendio minimo (di costi, risorse e tempo).

La *ratio* principale dell'art. 209 CCII (e, prima, del sostanzialmente analogo art. 102 l.f.) è esattamente quella di evitare, al ricorrere dei presupposti, il dispendio inutile di energie e risorse per il compimento di una attività che appaia prospetticamente del tutto inefficiente.

Se tale esigenza si possa verificare nell'ambito della LG, non si vede perché, da un punto di vista logico, essa non possa porsi (anche) con riferimento alla LC.

Le possibili obiezioni sono tutte superabili, e si passano in rassegna di seguito.

<u>Un primo argomento contrario</u> sostiene che la disciplina di accertamento del passivo nella LC è specifica (vedi art. 273 CCII) e non si possa dunque applicare per analogia un istituto, non richiamato, pur sempre dedicato al tema dell'accertamento del passivo.

L'argomento può essere confutato rilevandosi che il provvedimento *ex* art. 209 CCII precede logicamente, collocandosi evidentemente a monte di essa, la fase di accertamento del passivo, che mira proprio ad evitare; la differenza di disciplina, quindi, riguarda aspetti circoscritti alla "formazione del passivo" (così, peraltro, è rubricato l'art. 273 CCII), e non può di per sé sola giustificare aprioristicamente l'impossibilità di importare l'art. 209 CCII nell'ambito della LC.

<u>Un secondo argomento contrario</u> fa leva sulla differenza di tempistiche previste (nelle due procedure) per l'accertamento del passivo; essendo la LC caratterizzata da termini più concisi, il Liquidatore, diversamente dal Curatore, non avrebbe il tempo necessario per fornire adeguatamente una previsione di insufficiente realizzo.

L'argomento pare fallace per vari motivi.



In primis, a seguito del Correttivo, i termini per le insinuazioni tempestive sono di fatto analoghi (o comunque paragonabili) nelle due procedure: cfr. art. 270, comma 2, lett. d) in relazione all'art. 49, comma 3, lett. d) ed e).

Nell'una e nell'altra procedura, in buona sostanza, il Liquidatore ed il Curatore ricevono le domande tempestive circa tre mesi dopo la pronuncia della sentenza di apertura.

In secondo luogo, l'art. 209 (comma 2) è in ogni caso applicabile anche alle operazioni di accertamento relative alle domande tardive.

In terzo luogo, in ogni caso, la concentrazione dei termini (che, come si è visto, non sussiste), non osterebbe ad un pieno approfondimento prospettico in ordine all'insufficiente realizzo nella LC, attesa la (evidente) maggiore semplicità di analisi di tali aspetti con riguardo a persone fisiche o ad enti collettivi "minori" o comunque, nella quasi totalità dei casi, caratterizzati da organizzazione molto più semplice rispetto a quella dei soggetti liquidati giudizialmente.

<u>Un terzo argomento contrario</u> muove dal rilievo per cui l'evenienza dell'insufficienza di attivo sia già di per sé prevista e disciplinata dall'art. 272, comma 3, ultimo inciso, siccome novellato dal Correttivo ("la procedura è chiusa anche anteriormente [al triennio], se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire").

L'argomento non convince per tre ragioni.

Innanzitutto, l'art. 272, comma 3 ha il suo "omologo" (*recte*: analogo) non nell'art. 209, ma nell'art. 233, comma 1, lett. d), che peraltro è già di suo richiamato, in quanto compatibile, dall'art. 276, comma 1. Si vuol dire che, attesa la mancanza di attivo, altro è la chiusura della procedura (evento finale), altro è l'esonero dall'accertamento del passivo: e le due fattispecie sono sicuramente armonizzabili, sia pur con qualche asperità.

In secondo luogo, il provvedimento di cui all'art. 209 ha una portata di sicura garanzia per i creditori, che devono essere notiziati di esso e possono contestarlo (mentre, laddove si trovassero davanti al provvedimento di chiusura della procedura non potrebbero più interloquire nel contesto di una liquidazione controllata ancora aperta).

In terzo luogo, e con specifico riferimento agli strumenti di contestazione e gravame, è evidente la maggiore snellezza dell'applicazione dell'art. 209 (che oggi ha carattere monocratico, il gravame essendo diretto al Collegio), rispetto alla



applicazione diretta dell'art. 272 (che è sicuramente collegiale – vedi art. 276 c. 1 – e determina quindi la competenza funzionale della Corte d'appello per il reclamo, ai sensi dell'art. 235, comma 3, CCII).

Per tutte le ragioni sin qui condensate, ed escluso che il "trapianto" di questo istituto nella LC sia inibito dal fatto che esso abbia come "imprescindibile presupposto applicativo una sentenza di liquidazione giudiziale" (vedi decr. Trib. Milano supra), cosa che, come detto, di certo non è, può passarsi ad esaminare il merito della istanza.

Nel merito.

La istanza è fondata.

Va premesso come la presente procedura sia nata ad esito di una domanda giudiziale proposta da un creditore.

Il debitore aveva omesso di costituirsi, ed in ogni caso non aveva sollevato eccezione di incapienza *ex* art. 268, comma 3, CCII, imponendo quindi al Tribunale di aprire la procedura.

Il Liquidatore nominato ha svolto una prognosi, in ordine alla liquidazione dell'attivo, tale da far supporre che non verranno incamerati importi utili al pagamento (neppure minimo) dei crediti concorsuali.

Egli ha infatti prospettato e documentato:

- l'assoluta mancanza di beni acquisibili all'attivo (vedi visure sub docc. 1-2bis);
- la percezione, da parte del debitore, della sola pensione minima INPS per € 690 mensili, appena sufficiente, unitamente a quella della moglie, ad affrontare le esigenze di mantenimento della (anziana) coppia;
- l'inesistenza di crediti del debitore da riscuotere;
- l'inesistenza di azioni risarcitorie;
- la impercorribilità di una eventuale azione revocatoria in relazione ad un atto dispositivo compiuto nel 2018.

Risultano quindi pienamente sussistenti i presupposti di cui all' art. 209 CCII.

Disposizioni per il prosieguo.

Il Liquidatore dovrà consultare (per iscritto) il debitore, ove reperibile: ove egli nulla osservi (o in caso di documentata irreperibilità), potrà procedere come di seguito.

ILCASO.it

Il Liquidatore provvederà alla comunicazione dell'istanza contenente la relazione negativa sulle prospettive della liquidazione e del presente decreto ai creditori che abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo.

Laddove non vi siano reclami, non emergano elementi ulteriori rispetto a quelli già rappresentati e non vi sia attivo neppure per il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, procederà alle operazioni di chiusura della procedura per insussistenza dell'attivo.

Il Liquidatore sarà esonerato dal rendiconto finale, non necessario, essendo il presente decreto, da comunicarsi nelle modalità di legge unitamente alla istanza, assorbente a tal fine.

In vista della chiusura della procedura – <u>unicamente nel caso in cui il debitore intenda richiedere la esdebitazione o il Liquidatore segnalare la ricorrenza dei presupposti – il Liquidatore stesso trasmetterà altresì, secondo i termini quivi indicati, ai medesimi creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282 CCII; recepirà le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro 15 giorni dalla comunicazione; prenderà posizione su di esse e depositerà una relazione finale insieme alla istanza di chiusura, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo.</u>

Tutto ciò premesso;

PQM

Visto l'art. 209 CCII;

dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo della liquidazione controllata in oggetto; **manda** il Liquidatore per il compimento delle operazioni indicate nella parte motiva.

Si comunichi al Liquidatore.

Modena, 29.3.2023

Il Giudice delegato

Dott. Carlo Bianconi